



COMUNE DI MONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LA PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE.

Art. 1- Finalità

1. Al fine di incentivare le attività economiche e commerciali ricadenti nell'ambito comunale e valorizzare il tessuto economico e produttivo del territorio, sono concessi benefici economici sotto forma di contributi direttamente correlati alle imposte locali pagate, per incentivare la creazione di nuove imprese che dimostrino occupazione stabile.

2. In particolare le imprese che possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente sono tutte quelle insediate sul territorio, regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. dal 2016 e la cui data di inizio attività sia successiva al 1° gennaio 2016.

Art. 2 – Tipologia di benefici

1. L'entità complessiva dei contributi erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione. I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali, regolarmente pagati, strettamente correlati alla nuova attività, per un massimo di tre anni dall'inizio dell'attività stessa. Il diritto ad accedere ai contributi cessa a decorrere dal quarto anno di attività.

2. La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI e Imposta sulla pubblicità) regolarmente pagati nel periodo di riferimento.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese commerciali (con esclusione del commercio ambulante), industriali, artigianali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Mondavio secondo le seguenti tipologie giuridiche:

SNC – società in nome collettivo;
SAS – società in accomandita semplice;
SRL – società a responsabilità limitata;
SPA – società per azioni;
SAPA – società in accomandita per azioni;
Società Cooperative;
Ditte individuali.

2. Per ottenere le agevolazioni, il beneficiario dovrà dimostrare:

- a) la creazione di nuovi livelli occupazionali ed in particolare di un livello minimo di posti di lavoro pari a 1 dipendente a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per almeno un anno. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'agevolazione è estesa a tre anni dall'inizio dell'attività, diversamente nel caso di

assunzione a tempo determinato per almeno un anno l'agevolazione è estesa a due anni dall'inizio dell'attività;

- b) di essersi insediato ex novo o di avere occupato locali vuoti (senza esercizio di attività) da almeno un anno;
- c) di occupare locali con una superficie destinata alla vendita al pubblico non superiore ai 150 mq. (vedi L.R. 10711/2009 n. 27).

Per le attività artigianali ed industriali non sono previste limitazioni legate alla superficie dei locali.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Mondavio e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 4 – Procedure

1. Il Comune provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno a pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale.

2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Mondavio entro il 31 ottobre di ogni anno istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

3. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.

4. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento. Le istanze presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.

ART. 5 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.